

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Tra

il **Consorzio Quartiere Affari**, avente sede in San Donato Milanese, via Emilia, 20 – p. IVA 12833270155, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Paolo Menegaldo, nato a Venezia il 14 giugno 1946, codice fiscale, che di seguito sarà chiamato **Consorzio**, da una parte

e

Esselunga S.p.A. con sede in _____, via _____, partita IVA 04916380159, iscritta alla C.C.I.A. di _____ al n° _____, in persona del proprio legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, che di seguito sarà chiamata **Esselunga**, dall'altra parte, d'ora in avanti identificati collettivamente come "le Parti",

premessi che:

- a) il Consorzio è proprietario di una vasta area gravata da servitù di uso pubblico situata nel comune di San Donato Milanese (MI), area in cui è compresa la Piazza Norberto Bobbio;
- b) la parte bassa di tale piazza, limitatamente alla porzione di area delimitata nella planimetria allegata SUB A alla presente scrittura (di seguito per brevità "Piazza"), è stata a suo tempo costruita su incarico di Esselunga;
- c) di recente è stato constatato il progressivo sgretolamento della pavimentazione sita nella Piazza;
- d) tale progressivo sgretolamento viene imputato, dal Consorzio Quartiere Affari a gravi difetti di progettazione e/o costruzione della Piazza, la cui

realizzazione è stata commissionata da Esselunga a propria impresa di fiducia;

- e) il Consorzio ha chiesto a Esselunga di essere risarcita dal danno derivante dal grave difetto riscontrato;
- f) Esselunga ritiene che l'ammaloramento della pavimentazione della Piazza sia stato causato dalle carenze manutentive e dallo spargimento di sostanze corrosive (cloruro di sodio) nei periodi invernali;
- g) Al solo fine transattivo e per scongiurare azioni giudiziali, Esselunga ha proposto di non risarcire interamente i danni subiti dal Consorzio a causa dei contestati gravi difetti riscontrati, ma di dare un contributo in denaro per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione ammalorata, limitatamente all'area indicata nell'allegato A , in occasione delle più ampie opere di riqualificazione della piazza Norberto Bobbio;
- h) il Consorzio ha presentato al Comune di San Donato Milanese un progetto volto alla complessiva riqualificazione di Piazza N. Bobbio;
- i) le Parti desiderano prevenire una possibile lite e, facendosi reciproche concessioni, stipulare un accordo transattivo.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1. – Premesse.

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. – Oggetto.

Esselunga si impegna irrevocabilmente a versare al Consorzio la somma di **Euro 50.000,00** (Euro cinquantamila) quale contributo alle spese che verranno sostenute dal Consorzio per le opere di rifacimento della pavimentazione della Piazza.

3. – Termini per il versamento.

La somma indicata nell'articolo precedente dovrà essere versata entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Comune di San Donato Milanese delle opere di rifacimento della pavimentazione della Piazza, limitatamente all'area **evidenziata nella planimetria ALL A**), con le seguenti modalità:

- il 50% della somma, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), alla data inizio lavori;
- il rimanete 50%, pari ad ulteriori euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al collaudo definitivo della suddetta opera.

4. – Condizione risolutiva.

Qualora le opere di riqualificazione della Piazza N. Bobbio, comprensive dei lavori di rifacimento della pavimentazione della Piazza, non vengano effettivamente approvate ed eseguite entro il 31 dicembre 2017, l'obbligazione di cui al punto tre dovrà considerarsi estinta ex tunc e nulla più potranno pretendere le Parti, l'una verso l'altra.

5. – Effetto transattivo.

Con il pagamento della somma indicata nell'articolo 2, o con l'avveramento della **condizione** risolutiva, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alle opere di costruzione della piazza Norberto Bobbio a suo tempo eseguite su committenza di Esselunga.

6. – Modifiche.

Qualsiasi eventuale modifica alla presente scrittura dovrà avvenire, per essere valida, con atto scritto di tutte le parti.

7. – Spese.

Eventuali spese legali rimangono interamente compensate tra le parti.

8. – Imposta di registro.

Le spese di registrazione in caso d'uso della presente scrittura ed ogni altra inerente e conseguente sono poste a carico della parte che, con l'inadempimento agli obblighi sopra previsti, le avrà rese necessarie.